Interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'a. s. 2021/2022

Modifiche e aggiornamento dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative
Delibera n. 571 del 08/04/2022

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: art. 2, comma 1, lettera h), art. 74 e art. 86 comma 3. Modifiche e aggiornamento dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 871 di data 28 maggio 2021.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 571 Prot. n. 6/2022-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: art. 2, comma 1, lettera h), art. 74 e art. 86 comma 3.
Modifiche e aggiornamento dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali,
approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 871 di data 28 maggio 2021.
Il giorno 08 Aprile 2022 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2022-S167-00018

Il Relatore comunica quanto segue.
Con deliberazione n. 871 del 28 maggio 2021, la Giunta provinciale ha approvato, in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera h), art. 74 e art. 86 comma 3 della legge provinciale 7 agosto 2006
n. 5, di seguito "legge provinciale sulla scuola", i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo (di seguito

denominate "istituti") per gli interventi di inclusione scolastica a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'anno scolastico 2021/2022.
La deliberazione di cui sopra, nel definire in maniera più completa ed esaustiva i servizi offerti per favorire l'inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, ha approvato un nuovo testo unitario in materia e disciplinato le seguenti tipologie di interventi di inclusione scolastica:
- interventi degli assistenti educatori provinciali;
- servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa;
- servizio di facilitazione alla comunicazione e lettorato;
- servizio di fornitura di materiale didattico in formato accessibile.
Tra gli aspetti di maggior portata innovativa presenti nei criteri disciplinati dalla deliberazione n. 871/2021 si segnalano in particolare:
- la determinazione dei criteri per l'assegnazione del personale assistente educatore di cui all'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, con l'obiettivo di garantire stabilità, continuità, appropriatezza delle risorse e omogeneità nell'organizzazione del servizio. In particolare, è stato introdotto un coefficiente numerico sulla base del quale ripartire le unità di personale assistente educatore, che tiene conto del numero degli studenti iscritti presso l'istituzione scolastica considerata la dotazione organica definita dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1051 del 12 luglio 2019 (n. 169 unità). Al fine di garantire la continuità e la salvaguardia delle titolarità dei posti in organico presso i singoli istituti è stata prevista una applicazione progressiva di detto parametro;
- la ridefinizione del servizio di fornitura di materiale didattico in formato accessibile a favore degli studenti e delle studentesse con disabilità sensoriale della vista al fine di garantire tale servizio in un'ottica di sussidiarietà, efficacia ed efficienza del servizio reso. In particolare, è stato previsto che detto servizio (che si realizza nella trasformazione dei testi scolastici adottati in formato elettronico o - qualora non fosse possibile e comunque in via residuale - nella predisposizione e stampa dei testi in caratteri ingranditi e/o braille), sia organizzato dagli istituti attraverso apposito finanziamento, ritenendo che in questo modo, vista l'esperienza maturata, il servizio possa essere più appropriato, efficace ed equo nonché sostenibile ed efficiente nell'individuazione degli effettivi bisogni.
A distanza di quasi un anno dall'adozione del provvedimento sopra citato, alla luce dell'esperienza maturata dall'applicazione pratica di detti criteri nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, al fine di renderne ancora più efficiente l'attuazione, si intende, in questa sede, approvare alcune modifiche integrative che aggiornano i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 871/2021, con decorrenza a partire dall'anno scolastico 2022/2023. Gli aggiornamenti e le integrazioni, a seguito della sperimentazione condotta, riguardano principalmente gli interventi degli assistenti educatori provinciali, il servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa ed il servizio di fornitura di materiale didattico in formato accessibile a favore di studenti e studentesse con disabilità visiva.
E' stata inoltre integrata la parte dedicata alle disposizioni comuni ai vari ambiti di intervento, con modifiche e migliorie che riguardano aspetti prevalentemente di natura amministrativa e contabile.

Con riferimento alla definizione dell'organico relativo agli assistenti educatori provinciali, nel confermare la dotazione massima ai fini delle assunzioni in ruolo del comparto scuola del personale ATA e Assistente educatore già definita con deliberazione n. 1051 di data 12 luglio 2019 (pari a n. 169 unità), si intende stabilire il tetto massimo delle ore ammissibili per la distribuzione dell'organico in 5.000 ore settimanali complessive (da intendersi quali attività frontali con studenti/esse) per tutti i gradi di scuola, quale media dell'ultimo triennio. Si confermano le modalità di ripartizione delle risorse già individuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 871/2021, con riferimento alla distribuzione della quota pari al 90% del totale a favore degli istituti del primo ciclo (n. 4.500 ore), e la rimanente pari al 10% del totale (n. 500 ore) a favore degli istituti del secondo ciclo. Nondimeno - considerata la particolarità degli istituti del secondo ciclo che per indirizzo di studio e collocazione territoriale hanno valenza di bacino provinciale, in taluni casi con un disomogeneo andamento

dell'incidenza percentuale del numero degli studenti con disabilità certificata ai fini dell'inclusione scolastica - si ritiene opportuno, laddove detta incidenza percentuale sia superiore al 2%, valorizzare gli studenti iscritti con un peso pari a 10.
Con riferimento alla mobilità del personale assistente educatore a tempo indeterminato assegnato ai singoli istituti, considerato che era stata prevista un'applicazione progressiva dei nuovi criteri, a partire dall'anno scolastico/formativo 2022/2023, si propone di garantire la possibilità di salvaguardare le titolarità secondo le modalità definite nell'allegato parte integrante del presente provvedimento.
Per quanto concerne il servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa, si illustrano di seguito le motivazioni che hanno condotto la Giunta provinciale alla decisione di aggiornare l'importo del finanziamento orario, che aumenta da euro 26,00 onnicomprensivi (come venne determinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2917 del 14 dicembre 2010) a euro 28,00 onnicomprensivi.
In considerazione della rideterminazione tariffaria approvata dalla Giunta provinciale in ambito socio-assistenziale con deliberazione n. 911 del 28 maggio 2021, si propone l'aggiornamento dell'importo del finanziamento orario anzidetto, al fine di renderlo allineato ai costi in primo luogo derivanti dall'aumento del costo del personale ma anche ai costi direttamente imputabili al servizio e a quelli legati all'organizzazione e ai costi generali che gli enti accreditati ai sensi del D.P.P. 8
maggio 2008, n. 17-124, erogatori di detto servizio, sostengono per assicurare la gestione del servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa. Tale servizio ha assunto negli anni un ruolo fondamentale per garantire l'inclusione degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali nonché per consentire la sperimentazione di pratiche educative, riabilitative e didattiche sempre più innovative in un continuo confronto dialogico con la scuola, la famiglia e il territorio.
Peraltro con deliberazione della Giunta provinciale n. 540 del 30 aprile 2020 sono state recepite le disposizioni della Legge n. 205/2017 relativamente ai titoli di studio delle figure professionali operanti in ambito educativo, impiegati dagli enti accreditati nelle istituzioni scolastiche e formative, prevedendoli come requisiti ai fini dell'accreditamento per l'erogazione di servizi di inclusione scolastica.
Si introducono di seguito gli elementi che sono stati presi in considerazione per la determinazione del costo orario del servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa in analogia con i criteri definiti in ambito socio-assistenziale con la citata deliberazione della G.P. n. 911/2021.
Le voci che concorrono a determinare il costo di tale servizio si distinguono in:
- costo del personale: costo del personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio;

- quota dei costi diretti, direttamente imputabili al servizio, nei quali sono compresi:
- attività di coordinamento, lavoro di équipe e partecipazione ai consigli di classe;
- spese di vitto (servizio mensa/buono pasto);
- quota dei costi indiretti, ovvero costi generali dell'organizzazione, non direttamente imputabili allo specifico servizio: sono i costi legati al personale di direzione, alla sede amministrativa, imposte e tasse, assicurazioni, altro.
Al fine di determinare il costo orario, si è scelto di utilizzare il dato medio relativo alle ore lavorate in un anno, stabilito convenzionalmente in n. 1.520, come di seguito rappresentato:
Ore di lavoro settimanali (orario full time) 38
Ore teoriche annue (38 ore x 52 settimane) 1.976
Ore mediamente non lavorate, così suddivise:
Ferie Festività, festività soppresse e ROL
Assemblee sindacali Malattia, gravidanza, infortunio Diritto allo studio Formazione professionale
Formazione, permessi R.L.S. (L. 626/94)
165
136
12
120 38
12

MEDIA ORE DI LAVORO ANNUE EFFETTIVE 1.520
Si illustra di seguito come si è giunti alla quantificazione della voce di spesa relativa al costo del personale.
Il CCNL delle cooperative sociali e relativo CCPL è da considerarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, in quanto adottato dalla maggior parte degli organismi del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, così come individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 del 14 ottobre 2016. Nel corso dell'anno 2019 tale contratto,
sottoscritto in data 15 febbraio 2017, è stato rinnovato e gli effetti di tale rinnovo sono entrati a regime in maniera graduale con un primo scatto mensile da novembre 2019, un secondo scatto da aprile 2020 ed un terzo scatto da settembre 2020.
E' stato preso a riferimento il costo del personale appartenente ai livelli C3/D1 (educatore senza titolo) e D2 (educatore professionale), utilizzando, convenzionalmente, il costo medio e tenendo conto delle seguenti variabili:
- 3 scatti di anzianità;
- anzianità di servizio media di 6 anni ai fini del calcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR).
L'ammontare del costo orario medio è stato quindi calcolato in euro 22,46 come esplicitato nella tabella sotto riportata:
LIVELLI C3/D1 D2
COSTO ANNUO E 33.233,43 E 35.055,34
COSTO ORARIO (n. 1520 ore annue) E 21,86 E 23,06
COSTO ORARIO MEDIO E 22,46

Si è quindi calcolata la quota dei costi direttamente imputabili al servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa, individuando quelli sostenuti per:
- attività di coordinamento, lavoro di équipe, formazione, supervisione, personalizzazione e individualizzazione degli interventi, partecipazione ai consigli di classe interessati:
si stabilisce convenzionalmente di considerare un'incidenza pari al 10% del costo orario del personale appartenente ai livelli D3/E1 (educatore coordinatore) e tenendo conto delle seguenti variabili:
- 3 scatti di anzianità;
- anzianità di servizio media di 6 anni ai fini del calcolo dell'accantonamento del TFR.
Tale quota dei costi diretti risulta pari ad euro 2,52, come illustrato nella tabella sotto riportata:
LIVELLI D3/E1
COSTO ANNUO E 38.346,43
COSTO ORARIO (n. 1.520 ore annue)
E 25,23
INCIDENZA ORARIA AL 10% E 2,52
- spese di vitto (servizio mensa/buoni pasto):
si stabilisce di utilizzare come base l'importo rimborsato al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento, pari a euro 6,00, stabilendo convenzionalmente un utilizzo effettivo per n. 33 settimane lavorate all'anno e rapportandolo al monte ore lavorate in un anno, convenzionalmente stabilito in n. 1.520.
Tale ulteriore quota dei costi diretti risulta pari ad euro 0,65, come illustrato nella tabella sotto riportata:
IMPORTO BUONO PASTO E 6,00
COSTO SETTIMANALE PRESUNTO (n. 5 pasti) E 30,00
COSTO ANNUO PRESUNTO (n. 33 settimane) E 990,00
INCIDENZA ORARIA (1.520 ore annue) E 0,65
Riepilogando, la somma del costo del personale e dei costi direttamente imputabili al servizio ammonta a euro 25,63, così determinati e ripartiti:
COSTO DEL PERSONALE E 22,46
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E 2,52
SPESE DI VITTO E 0,65
TOTALE ORARIO SPESE DIRETTE E 25,63

Alla somma dei costi diretti, si aggiungono i costi indiretti, stabilendone convenzionalmente un'incidenza pari al 10% del costo orario del personale e dei costi diretti:
TOTALE ORARIO SPESE DIRETTE E 25,63
INCIDENZA ORARIA AL 10% E 2,56
TOTALE ORARIO SPESE DIRETTE E INDIRETTE E 28,19
Riepilogando, la somma dei costi diretti e indiretti è di importo pari a euro 28,19, che si propone di arrotondare alla cifra di euro 28,00 onnicomprensivi.
Per tutto quanto sopra illustrato si quantifica in euro 28,00 il finanziamento orario per il servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa, a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
Tale finanziamento orario risulta compatibile con l'obiettivo di assicurare alti standard di servizio a favore dei processi di inclusione scolastica, garantendo anche per i prossimi anni scolastici e formativi la qualità del sistema educativo e di istruzione sotto il profilo del soddisfacimento dell'interesse primario dell'istruzione di tutti gli studenti e studentesse per il perseguimento del successo formativo e la piena inclusione.
Preso atto che il CCNL delle cooperative sociali e relativo CCPL, sottoscritto in data 15 febbraio 2017, è stato rinnovato nel corso dell'anno 2019, e che gli effetti economici di tale rinnovo sono entrati a regime in maniera graduale già a partire da novembre 2019, si propone di applicare il maggior finanziamento orario, rideterminato con questo provvedimento in euro 28,00, già con decorrenza dal 1° gennaio 2022, attribuendolo anche alle assegnazioni finanziarie già disposte con determinazioni dirigenziali per l'anno scolastico 2021/2022 limitatamente al periodo gennaioagosto 2022, al fine di riconoscere gli effetti di tale rinnovo contrattuale a favore dei lavoratori impegnati in tali cooperative sociali già dal 01/01/2022, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio approvati da ultimo dal Consiglio provinciale in sede di approvazione del bilancio 2022/2024.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 871/2021 ha disciplinato inoltre il servizio di fornitura di materiale didattico in formato accessibile, con l'obiettivo di incentivare la trasformazione dei testi scolastici adottati in formato elettronico ai fini dell'inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con disabilità sensoriale della vista, limitando la predisposizione e stampa dei testi in caratteri ingranditi e/o braille ai soli casi in cui non sia possibile la trasformazione in formato elettronico o la stessa non sia adeguata ai bisogni dello studente o della studentessa. Al fine di consentire il pieno raggiungimento di questo obiettivo si intende, con il presente provvedimento,
introdurre il criterio per cui il numero massimo di pagine ammissibili a finanziamento per studente/studentessa è ridotto del 20%, qualora fosse richiesta contestualmente sia la trasformazione dei testi scolastici in formato digitale sia la stampa in formato cartaceo per il medesimo studente o studentessa. A tal proposito, per ragioni di natura contabile (ottenere numeri interi senza decimali)
sono stati adattati i valori massimi del numero di pagine che possono essere assegnate a ogni studente.
Per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni comuni, si richiama l'attenzione sul fatto che,
per una maggiore razionalizzazione della spesa nonché in un'ottica di semplificazione delle scritture contabili, si è ritenuto opportuno introdurre un limite temporale entro il quale devono essere dedotte dalle assegnazioni finanziarie dei singoli istituti le eventuali risorse che sono state approvate negli anni scolastici precedenti per la medesima tipologia di intervento e che non sono state utilizzate,
realizzando in tal modo un avanzo vincolato.
Pertanto, visto quanto esplicitato nelle premesse, si propone di approvare l'allegato A) "Criteri e

modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'anno scolastico 2022/2023", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione delle modifiche e delle integrazioni apportate ai criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2021, n. 871.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- visto il decreto del Presidente della repubblica del 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato dal decreto legislativo del 19 novembre 2003, n. 346, che all'articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia autonoma di Trento;
- vista la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap);
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- vista l'informativa fornita alle organizzazioni sindacali in data 1° marzo 2022;
- visto il parere positivo del Dipartimento affari finanziari emesso ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visti gli atti e le norme citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. di modificare, aggiornare e integrare, per le motivazioni espresse in premessa, anche a seguito dell'applicazione sperimentale nel corso degli anni scolastici precedenti, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2021, n. 871;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato: "Criteri e modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali a partire dall'anno scolastico 2022/2023", in attuazione delle modifiche e delle integrazioni di cui al punto 1 del presente provvedimento;
3. di stabilire che i criteri definiti nell'allegato A) di cui al punto 2 del presente provvedimento si applicano a partire dall'anno scolastico 2022/2023;
4. di stabilire che, fermo restando quanto disposto al punto 3, l'applicazione del finanziamento orario per il servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa, fissato in euro 28,00
orari onnicomprensivi, decorre a partire dal 1° gennaio 2022, e che, pertanto, le assegnazioni finanziarie che sono state disposte con provvedimento del Servizio Istruzione, per il periodo gennaio - agosto 2022, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e sulla base dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 871/2021, dovranno essere integrate al fine di adeguarle al nuovo finanziamento orario;
5. di dare atto che per quanto previsto dal presente provvedimento, non è necessario acquisire

il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato con il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76;
6. di rinviare a successive determinazioni della struttura provinciale competente in materia di istruzione l'applicazione dei criteri contenuti nel presente provvedimento con riferimento alle relative assegnazioni umane e finanziarie.

Adunanza chiusa ad ore 11:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.